

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI ALLA NOMINA A REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 1 Oggetto

- 1. Il presente avviso, redatto e pubblicato in attuazione della legge regionale 5 ottobre 2023 n. 7 "Disciplina del Collegio dei revisori dei conti" e del decreto legislativo 3 ottobre 2022, n. 160 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per l'istituzione del collegio dei revisori dei conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del d.l. n. 138/2011 «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148" è finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la successiva costituzione dell'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione.
- 2. Nel fare pieno e integrale rinvio alle previsioni contenute nella legge regionale e nella norma di attuazione sopra citate, sono specificati negli articoli seguenti i requisiti di richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le modalità di presentazione delle candidature, le modalità per la tenuta dell'elenco e per l'estrazione a sorte.

Art. 2

Requisiti di ammissione

- 1. Possono presentare manifestazione di interesse per l'iscrizione nell'elenco i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa indicata all'art. 1 e di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della Sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 3 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), e in particolare:
- a) siano in possesso di diploma di Laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: scienze dell'economia (LM 56); scienze economiche aziendali (LM 77); finanza (LM 16); scienze della politica (LM 62); scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM 76); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); giurisprudenza (LMG/01); scienze statistiche (LM 82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83) e corrispondenti classi di laurea previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509; Diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di laurea, di cui alla precedente Laurea Magistrale, è determinata dal Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella G. U. del 21 agosto 2004, n. 196;

1



- b) siano iscritti al registro dei revisori costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE" e siano in possesso dei requisiti previsti dai principi contabili internazionali;
- c) abbiano maturato un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 indicato alla lettera b);
- d) abbiano svolto per almeno cinque anni, incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o presso enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, abbiano svolto incarichi, di pari durata presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari;
- e) abbiano conseguito nell'anno precedente alla data di scadenza del presente avviso almeno n.
 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.
- 2. I requisiti di cui al presente articolo devono essere mantenuti per tutta la durata di validità dell'elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Sardegna.
- 3. Comportano decadenza, con conseguente cancellazione dall'elenco, la perdita dei requisiti di cui al presente articolo, ivi compresa la radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori.
- 4. Il possesso dei requisiti di ammissione di cui al presente articolo è oggetto di verifica ai fini dell'iscrizione nell'elenco e di verifica periodica ai fini della permanenza nello stesso.
- 5. Al fine di verificare il possesso del requisito di cui al comma 1 lett. e) dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione l'estrazione dei crediti formativi conseguiti e certificati nell'anno 2022 dall'area riservata del portale revisione legale/del registro dei revisori dei conti degli enti locali/dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di appartenenza.

Art. 3

Cause di esclusione e incompatibilità

- 1. Non sono nominabili nell'incarico di componenti del Collegio dei revisori dei conti:
- i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale e gli amministratori delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii., il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli stessi e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti del Consiglio regionale e delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13



novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii., e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

- c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile;
- d) coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Consiglio regionale o con le amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii.;
- e) coloro che sono legati ad una delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii., da un rapporto di lavoro non dipendente o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita oppure da altri rapporti di natura patrimoniale o che lo sono stati nei due anni precedenti.
- 2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti non possono assumere, per l'intera durata del mandato, nuovi incarichi o consulenze presso il Consiglio regionale, presso le amministrazioni del sistema Regione o presso enti e società comunque sottoposte al controllo o vigilanza delle stesse e presso enti locali della Sardegna.
- 3. In caso di sopravvenuta incompatibilità il componente del Collegio dei revisori dei conti decade.
- 4. In caso di grave inadempienza ai doveri d'ufficio e in caso di impedimento permanente, previo contraddittorio con l'interessato, il componente del Collegio dei revisori dei conti è revocato.

Art. 4

Modalità e termini di presentazione della domanda

- 1. Le manifestazioni di interesse per l'iscrizione nell'elenco dovranno essere presentate entro le ore **14.00** del **27 novembre 2023**.
- 2. La presentazione potrà avvenire esclusivamente per via telematica con la compilazione di apposito modello contenente, in forma autocertificativa, i dati anagrafici della dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti disponibile sul portale Sportello Unico dei Servizi della Regione Autonoma della Sardegna Procedimenti online dell'Amministrazione Regionale, con accesso alla home page del sito internet della Regione Sardegna all'indirizzo:

http//www.regione.sardegna.it

attraverso la selezione del link denominato SUS

https://sus.regione.sardegna.it/sus

Per poter impiegare il sistema SUS e procedere alla compilazione e trasmissione delle domande è necessario:

- disporre di credenziali di accesso. L'accesso al sistema avviene tramite le credenziali SPID il Sistema Pubblico di Identità Digitale o con TS-CNS - Tessera Sanitaria e Carta Nazionale dei servizi.
- disporre di casella di posta elettronica certificata.
- 3. All'atto della trasmissione della domanda sarà inviata un'email di notifica all'indirizzo indicato in fase di compilazione del profilo. Si deve, pertanto, disporre di casella di posta elettronica utile per ogni comunicazione inerente al presente procedimento.



- 4. Entro il termine di presentazione della domanda, è possibile annullare la precedente domanda presentata. Successivamente è possibile presentare una nuova domanda.
- 5. Sono irricevibili le domande:
- a) pervenute con modalità diverse da quelle sopra descritte;
- b) pervenute oltre il termine di scadenza.
- 6. L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi della Regione Sardegna o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato, né per eventuali disguidi o ritardi o problemi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5

Comunicazioni ai candidati

- 1. Le comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato, sono fornite unicamente mediante pubblicazione delle stesse nel sito internet istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Al fine di acquisire le informazioni necessarie i candidati sono pertanto tenuti, per tutta la durata della procedura, a consultare costantemente il sito internet istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).
- 2. In ogni caso i candidati devono comunicare in modo esatto il loro recapito di posta elettronica certificata (PEC) e comunicare tempestivamente l'eventuale modifica rispetto a quello indicato nella proposta di candidatura.
- 3. I soli candidati esclusi riceveranno, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), apposita comunicazione contenente le motivazioni della non ammissione della domanda di iscrizione.
- 4. I candidati nominati quali componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Sardegna riceveranno, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), apposita comunicazione.
- 5. L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi della Regione Sardegna o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato, né per eventuali disguidi o ritardi o problemi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) indicati nella domanda.

Art. 6

Costituzione dell'elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Sardegna

- 1. Le domande d'iscrizione sono esaminate, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione dal Direttore generale della Presidenza.
- 2. A conclusione dell'istruttoria relativa all'esame delle domande e della verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati, è costituito, un elenco dei candidati idonei per la nomina a revisore dei



conti ai sensi della legge regionale n. 7 del 2023, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione Sardegna.

3. L'elenco ha validità triennale ed è aggiornato annualmente.

Alla successiva nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti della Regione Sardegna si procede mediante estrazione a sorte in seduta pubblica dal predetto elenco.

Art. 7

Estrazione a sorte

- 1. In apposita seduta pubblica, della quale è dato avviso sul sito istituzionale della Regione con almeno sette giorni di anticipo, il Direttore generale della Presidenza procede all'estrazione a sorte di tre nominativi dall'elenco degli idonei.
- 2. Alla seduta sono ammessi a partecipare, nei limiti di capienza della sala, i candidati iscritti nell'elenco che si sono accreditati dando comunicazione via PEC almeno un giorno di anticipo della data prevista.
- 3. Nel corso della seduta i nominativi dei singoli candidati unitamente, in caso di omonimia, al numero di iscrizione al registro dei revisori di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) sono riportati con caratteri ben visibili su fogli di uguale formato e spessore ripiegati in buste anch'esse di uguale formato e spessore e inseriti in un apposito contenitore che ne renda invisibile il contenuto.
- 4. Per ciascun componente del collegio dei revisori dei conti sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare, nonché al fine di garantire il rispetto del principio della parità di genere.
- 5. Se il terzo componente individuato secondo l'ordine di estrazione appartiene allo stesso genere dei primi due, si procede alla individuazione del designato secondo quanto previsto dal comma precedente. Nel caso di appartenenza allo stesso genere di tutti i candidati estratti si procede con un'ulteriore estrazione fino all'estrazione di un nominativo di genere diverso dai primi due.
- 6. L'amministrazione si riserva di procedere all'estrazione a sorte con procedura tramite sistema informatico.
- 7. Delle operazioni di estrazione viene redatto apposito verbale e data comunicazione a ciascuno dei soggetti i cui nominativi sono stati estratti, con contestuale richiesta di far pervenire, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, una dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico nonché in caso di sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità, la prova dell'avvenuta rimozione. Decorso inutilmente il termine assegnato si procede nel rispetto delle previsioni contenute nel comma 4 del presente articolo.
- 8. L'amministrazione si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alla nomina se ricorrano motivi di interesse pubblico o in caso di sopravvenienza di disposizioni normative.



Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti saranno raccolti e trattati per le finalità di cui al presente avviso e per i quali è fornita l'informativa allegata al presente avviso, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento U.E. n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

Art. 9

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della presente procedura, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 10

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento per la costituzione dell'elenco è il Direttore generale della Presidenza, dott.ssa Giovanna Medde, mail: pres.dirgen@regione.sardegna.it; presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it.

Art. 11

Rinvio

1. Per tutto quanto non compreso nel presente avviso si fa rinvio alla legge regionale n. 7 del 2023.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

(art. 30, comma 1, I.r. 31/1998)